

PENSIONE DI INABILITA'

Per il pubblico dipendente

A decorrere dal 1° gennaio 1996, nei confronti di chi cessa dal servizio per inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa, non dipendente da causa di servizio, è prevista l'erogazione di un trattamento di pensione calcolato sulla base dell'anzianità contributiva maturata aumentata di un ulteriore periodo compreso tra la decorrenza della pensione ed il compimento dell'età pensionabile.

In ogni caso l'importo del trattamento di pensione non può superare né l'ottanta per cento della base pensionabile, né l'importo spettante nell'ipotesi d'inabilità dipendente da causa di servizio e, l'anzianità di servizio da computare non può superare il limite di 40 anni, previsto per legge.

Gli accertamenti sanitari sono di competenza delle Commissioni Mediche istituite presso gli Ospedali Militari.

Rimangono inalterate le prestazioni pensionistiche derivanti da causa di servizio per inabilità "a qualsiasi proficuo lavoro" o alle "specifiche mansioni".

DESTINATARI DELLA PRESTAZIONE

Sono destinatari della pensione di inabilità tutti i dipendenti pubblici iscritti all'INPDAP.

REQUISITI PER IL CONSEGUIMENTO DEL DIRITTO

La richiesta di concessione del trattamento di pensione d'inabilità richiede che l'iscritto, indipendentemente dall'età anagrafica, sia in possesso di cinque anni d'anzianità contributiva, di cui almeno tre maturati nell'ultimo quinquennio.

La concessione del trattamento pensionistico è subordinata al riconoscimento dello "status" d'inabilità assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa (dipendente ed autonoma).

A tal riguardo, è importante chiarire che la legge riconosce tale facoltà solo ed esclusivamente all'iscritto cessato dal servizio per infermità non dipendente da causa di servizio, mentre nessuna facoltà è, in tal senso, riconosciuta in favore dei superstiti del medesimo.

La prestazione può assumere la connotazione di trattamento reversibile solo nell'ipotesi in cui la richiesta di concessione di tale prestazione sia stata, a suo tempo, presentata dal pensionato ovvero dall'iscritto, successivamente deceduto.

In tale caso gli organi competenti procederanno all'accertamento postumo dello stato d'inabilità e, in caso d'esito positivo, il relativo trattamento di reversibilità sarà liquidato tenendo conto del trattamento diretto percepito o a cui aveva diritto l'iscritto deceduto.

DA NOTARE

nel sistema retributivo, ovvero per i soggetti che al 31.12.95 possono far valere un'anzianità contributiva di almeno 18 anni, l'anzianità maturata alla data di risoluzione del rapporto di lavoro viene incrementata del periodo mancante al limite d'età pensionabile, non superando il 40mo anno di servizio.

L'importo della pensione, così calcolato, non può comunque superare l'80% della base pensionabile, ovvero non può essere superiore al trattamento spettante nel caso in cui l'inabilità sia dipendente da causa di servizio (pensione privilegiata);

nel sistema contributivo o misto, l'anzianità posseduta alla data di risoluzione del rapporto di lavoro viene incrementata, secondo il sistema contributivo, del periodo mancante al 60mo anno d'età.

INCOMPATIBILITÀ

Il trattamento pensionistico d'inabilità è incompatibile con lo svolgimento di qualsiasi attività di lavoro dipendente ed autonomo, sia in Italia che all'estero.

DECORRENZA DELLA PRESTAZIONE

Il trattamento in esame decorre dalla data di collocamento a riposo, ovvero dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda, se inoltrata successivamente alla risoluzione del rapporto di lavoro.

COME SI OTTIENE LA PRESTAZIONE

Per ottenere questo tipo di prestazione è necessario inoltrare all'ente datore di lavoro (anche in caso di risoluzione del rapporto di lavoro già intervenuta) la seguente documentazione:

- O domanda, in carta semplice, di concessione del trattamento pensionistico d'inabilità;
- O certificato medico rilasciato dal medico di base (ovvero medico di famiglia), attestante la permanente ed assoluta inabilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa.

DURATA DELLA PRESTAZIONE

La prestazione, salvo eventuale revisione, è a carattere vitalizio.

Bisogna
prendere coscienza
dell'errore,
dell'assurdità
di credere
che si possa
essere felici
senza gli altri.

Abbè Pierre